

Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-11, e come, del resto, il guardasigilli ebbe ad esporre alla Camera in occasione della discussione dello stato medesimo, le condizioni del bilancio del Fondo per il culto sono tali che non possono sostenere presentemente, oltre il risanamento del *deficit*, il gravissimo onere derivante dall'elevamento della congrua a lire 1,000.

Per la stessa ragione, pur non disconoscendo l'importanza del concetto espresso nella petizione, nulla può farsi circa le spese di culto.

Quanto poi alla modificazione della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del regolamento, la questione è complessa, e va studiata con molta ponderazione per tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, sia in rapporto ai parroci, sia nei riguardi dell'Amministrazione.

Il guardasigilli si propone di compiere tale studio appena gli sarà possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Bonomi.

BONOMI PAOLO. La petizione che gran numero di parroci di molte parti d'Italia hanno presentato al Parlamento nazionale, ha sostanzialmente due obiettivi:

1° ottenere l'aumento della congrua a lire 1,000;

2° che vengano emanate disposizioni legislative che tolgano di mezzo le incertezze, i conflitti, le disparità di trattamento che derivano dalla applicazione delle leggi attuali e specialmente del regolamento del 25 agosto 1899.

Entrambe queste richieste si presentano perfettamente legittime e giustificate.

In ordine al primo punto basti ricordare che l'aumento del supplemento di congrua a lire 1,000 fu promesso da prima dalla legge 30 giugno 1892, che elevando a lire 800 il supplemento di congrua, dichiarava che non appena vi fossero fondi disponibili, la congrua dei parroci sarebbe stata portata a lire 900 e quindi al massimo definitivo di lire 1,000 al netto.

Tale promessa fu confermata dalla legge 4 giugno 1899 che, elevando la congrua a lire 900, dichiarò all'articolo 1 che appena vi fossero i mezzi disponibili la congrua ai parroci sarebbe stata portata al massimo definitivo di lire 1,000 al netto.

E colla legge 21 dicembre 1903, colla quale venne convertito il consolidato 4,50 per

cento nel tipo 3,50 per cento, con un danno per il Fondo per il culto di lire 2,535.000 annue, all'articolo 5 si dichiarava che al fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, il tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, avrebbe corrisposto annualmente la somma di un milione di lire all'Amministrazione del fondo del culto; aggiungendosi che il contributo dello Stato avrebbe dovuto scemare d'anno in anno, fino allo sgravio totale del milione di lire, man mano che il Fondo del culto fosse venuto a trovarsi in grado di provvedere con mezzi propri a detto aumento.

Ma l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, che avrebbe dovuto essere l'inizio dell'attuazione dell'aumento di congrua a lire 1000 promesso fino dal 1892, non fu invece che l'occasione di un conflitto, che tuttora perdura, fra l'Amministrazione del fondo per il culto ed il Ministero del tesoro, perchè la prima pretende che il milione annuo venga versato al Fondo per il culto, per colmare il *deficit* del suo bilancio, nel mentre il Ministero del tesoro insiste nel sostenere che il detto milione sia da versarsi sotto condizione che venga devoluto effettivamente all'aumento di congrua da lire 900 a lire 1000.

Dopo tante solenni promesse da parte dello stesso potere legislativo non pare che si possa oramai protrarne più a lungo l'esecuzione; e la cosa è tanto più urgente quando si rifletta, come fanno giustamente rilevare i parroci nella loro petizione, che il costo della vita è in questi ultimi anni enormemente aumentato in guisa che la stessa somma di lire 1000 appare ben misera cosa di fronte alle necessità in cui versano i parroci sia per la loro posizione sociale, sia per i doveri del loro ministero.

Nè la soluzione può apparire difficile o troppo gravosa per le finanze dello Stato.

Non è difficile, perchè l'aumento di congrua a lire 1000 è già disciplinato dalle leggi anteriori, disponendo l'articolo 3 della legge 4 giugno 1899, che quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000 l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato per portare la congrua a lire 900.

Non si tratta pertanto di fare delle laboriose operazioni di accertamento e di liquidazione, ma solo di dare lire 100 in più a tutti i parroci ai quali si è riconosciuto il diritto di avere il supplemento di congrua a lire 900.